Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 04-11-2026

Messaggio n. 3575

OGGETTO: **Gestione separata per i committenti e i lavoratori parasubordinati. Rimborso per l'eccedenza del massimale. Comunicazioni degli importi a disposizione**

Nell'ambito delle azioni di miglioramento dei flussi di lavoro dell'Istituto individuate nelle "Linee Guida in materia di Gestione separata" di cui alla Direttiva del Direttore generale n. 6 dell'11 aprile 2023, con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026 è stato comunicato il rilascio di una nuova funzionalità per la gestione delle domande di rimborso relative alle somme indebitamente versate, tramite un unico punto di accesso per tutte le gestioni previdenziali dell'Istituto.
A seguito del completamento delle attività di reingegnerizzazione della domanda di rimborso unico, con il presente messaggio si comunica che sono state riattivate le comunicazioni tramite il canale MyINPS per i lavoratori parasubordinati relative all'avvenuto raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legga 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno corrente, sulla base dei dati dell'imponibile previdenziale esposto nei flussi Uniemens.

Dal mese di novembre 2026 saranno, inoltre, inviate sia ai lavoratori parasubordinati sia ai committenti, le comunicazioni relative agli importi dei contributi versati in eccedenza rispetto al massimale annuo della base contributiva e pensionabile e disponibili per gli anni 2024 e 2025. Si precisa che in questo primo invio sono esclusi temporaneamente i lavoratori sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Le comunicazioni inviate non tengono conto di eventuali richieste di rimborso per le quali la

Struttura territorialmente competente dell'INPS non ha effettuato la relativa istruttoria e liquidazione. Nel caso in cui il committente o il lavoratore parasubordinato abbiano già inviato l'istanza di rimborso non è necessario l'invio di una seconda domanda e occorre attendere la lavorazione da parte della Struttura territoriale.

Si ricorda che la procedura amministrativa dei rimborsi per l'eccedenza del massimale annuo della base contributiva e pensionabile prevede l'articolazione del processo nelle seguenti fasi:

1. comunicazione ai lavoratori parasubordinati, tramite il canale MyINPS, del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Nella comunicazione viene indicato che il lavoratore ha percepito somme a titolo di compensi superando l'importo sul quale il committente è obbligato al versamento della contribuzione, così come previsto dal decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281. L'attività di controllo è svolta mensilmente a livello centrale, consentendo di informare tempestivamente i contribuenti;

2. comunicazione degli importi a disposizione del singolo lavoratore parasubordinato e del singolo committente ai fini della successiva istanza di rimborso, il cui adempimento è a carico del contribuente interessato. Tale comunicazione è effettuata al termine delle verifiche centrali sui flussi Uniemens, mediante il controllo di merito dei dati esposti nei medesimi flussi;

3. gestione delle istanze di rimborso e relativa liquidazione della quota del lavoratore parasubordinato (un terzo del contributo versato) e di quella del committente o dei committenti (due terzi del contributo versato), a seguito dell'invio dell'istanza da parte degli interessati tramite la nuova procedura di rimborso unico.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga